

L'"ASSOCIAZIONE SALVATORE CALABRESE - ONLUS" apporta al proprio Statuto gli adeguamenti necessari previsti dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, istitutivo del Codice del Terzo Settore, la cui efficacia è subordinata alla piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in base alle disposizioni stabilite dall'articolo 104 del Codice del Terzo Settore e dal D.M. n.106 del 15 settembre 2020.

Nelle more dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e della iscrizione della Associazione nel suddetto Registro, l'Associazione applica la normativa prevista per le ONLUS in vigore fino alla cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie.

STATUTO dell'associazione non riconosciuta "ASSOCIAZIONE SALVATORE CALABRESE - ETS"

Articolo 1. Costituzione - sede - durata

Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (c.d. "Codice del terzo Settore", d'ora innanzi CTS) è costituita una associazione senza scopo di lucro denominata

"ASSOCIAZIONE SALVATORE CALABRESE - ETS".

Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi. L'associazione - agli effetti fiscali - già ONLUS, assume la qualifica di Ente del Terzo Settore adottandone l'acronimo ETS in conformità al predetto decreto, e sarà utilizzato solo dopo e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Sino ad allora utilizzerà l'acronimo "Onlus".

L'associazione ha sede legale in Campi Salentina (Le) in Piazza Unità d'Italia snc.

Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite altre sedi operative e/o amministrative anche altrove, in Italia ed anche all'estero.

L'associazione ha durata illimitata.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

Articolo 2. Scopo ed Oggetto

L'Associazione ha l'obiettivo di perseguire, senza scopo di lucro, la solidarietà sociale nei campi della promozione culturale, artistica e sanitaria per diffondere ed incrementare lo sviluppo sociale stesso ed il bene comune.

L'Associazione studia, utilizza e promuove il concetto del "time sharing" sociale: cioè, ciascun associato e non, mette a disposizione degli obiettivi e dei progetti parte del proprio tempo e della propria cultura.

L'ambito di intervento si concentra soprattutto nelle seguenti aree, previste dall'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 e s.m.i.:

b) Interventi e prestazioni sanitarie; attraverso la promozione e l'organizzazione di campagne di informazione sanitaria, screening e prevenzione. Organizza e sviluppa una rete sanitaria di continuità assistenziale nonché corsi di formazione sanitaria. Scrive, elabora e pubblica libri in campo medico. Presta consulenze mediche nei campi specialistici, con particolare attenzione a quello oncologico.

f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; attraverso la promozione e valorizzazione delle personalità di coloro che hanno contribuito al progresso culturale, sociale ed umano della comunità. Promuove il recupero, la tutela, la conservazione, la valorizzazione, lo studio e la ricerca del patrimonio storico-culturale della regione; Promuove studi e iniziative culturali di vario genere e di ampio respiro con riferimento in prima fase alla multiforme attività e agli svariati interessi di Salvatore Calabrese, Medico, Umanista e Filantropo, vissuto a Campi Salentina e deceduto nell'anno 1973.

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; attraverso la promozione e realizzazione di studi e ricerche. Promuove e partecipa direttamente a iniziative di carattere culturale, artistico e formativo di rilevanza locale, nazionale ed internazionale. Promuove, organizza e/o sponsorizza manifestazioni ed eventi culturali, artistici e musicali. Promuove iniziative atte a sensibilizzare gli amministratori locali, i cittadini ed in genere l'opinione pubblica ad uno sviluppo culturale basato sul senso di appartenenza e sul interesse collettivo. Per realizzare questo l'Associazione collabora con Amministrazioni pubbliche, enti pubblici, enti privati, con altre associazioni e con Fondazioni, stipulando se necessario, appositi accordi.

Am. Calabrese
Luigi
Luigi



D) Formazione extra-scolastica finalizzata al contrasto della povertà educativa; aiutare bambini e ragazzi che non hanno i mezzi finanziari per lezioni private a pagamento; a tal fine organizza corsi di formazione scolastica e doposcuola ai bambini e ragazzi di famiglie disagiate completamente gratuiti. Eroga borse di studio a favore di ragazzi meritevoli e in condizioni economiche di svantaggio.

q) Alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali e formativi; attraverso la collaborazione, promozione, finanziamento e realizzazione di centri di accoglienza, destinati soprattutto a donne madri e bambini che necessitano di alloggi temporanei. Tale attività sarà realizzata, preferibilmente, presso l'Istituto Mammabella, ubicato a Campi Salentina (Le).

u) Beneficienza, cessione gratuita di alimenti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

w) Promozione e tutela dei diritti umani, della pace tra i popoli e della convivenza pacifica; attraverso la divulgazione della cultura dell'immigrato, perché la maggiore conoscenza degli usi e costumi dei popoli induce ad accettare meglio lo straniero che fugge dalla propria terra. A tal fine l'associazione organizzerà eventi, congressi e forum internazionali.

L'Associazione nasce come progetto di aggregazione delle risorse umane (intellettuali, tecniche, organizzative, artistiche, scolastiche, amministrative) e delle realtà associative esistenti nella sua area.

L'Associazione, lì dove venisse riscontrata una piena condivisione dei suoi obiettivi, dovrà saper attingere dall'esterno con il coinvolgimento di Autorità pubbliche e private che potranno essere coinvolte nella costituzione di protocolli di intesa creati per determinati progetti.

Articolo 3. Attività diverse e strumentali

E' vietato all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle generali. Essa potrà, tuttavia, svolgere attività alle prime direttamente strumentali o connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti e secondo i criteri definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6 CTS, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di seguito indicate:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti a breve termine (massimo 5 anni), l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, nazionali e internazionali, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, nazionali e internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;

c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;

d) organizzare spettacoli, concerti, rappresentazioni od eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'Art. 2 del presente Statuto;

e) l'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie (associati) e volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

f) svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'Art. 2 del presente Statuto, a condizione che sia rispettato il disposto dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 e s.m.i..

L'Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, si potrà avvalere, oltre che degli associati, anche di volontari, che svolgeranno la propria attività gratuitamente, trattandosi di attività occasionali. Il Consiglio Direttivo, potrà prevedere, eccezionalmente, il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate.

Articolo 4. Patrimonio, Entrate e fondi

I fondi ricavati, il patrimonio, comprensivo di ricavi, proventi ed entrate comunque denominate, saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Asso
ve, con
sociali,
vo.

Sono as
anno la
zione.
La quot
tura pat
Gli asso
gni asso

L'Assoc
Sono vo
zione il
to.
I volon

L'attività
lontarie
Per dive
un'esplic
tro trenta
ci giorni
In caso d
municazi
chiedere

Al fine d
ganismi
zioni che

Con deli
all'Asso
do le fin
elargizio
ne degli
di associ

Gli asso
Tutti gli
delibera
meno 3
re alle A
delle car

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, comunque denominati a fondatori, associati, amministratori ed altri eventuali componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5. Associati

Sono associati coloro che sono stati ammessi, con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato può ricevere e rappresentare sino ad un massimo di tre deleghe.

Articolo 6. Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Articolo 7. Attività degli Associati

L'attività dell'Associazione sarà resa possibile ed assicurata prevalentemente da prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

Per diventare Associati, occorre presentare domanda scritta, che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto, indirizzata al Consiglio Direttivo, che decide sull'ammissione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Dopo l'eventuale ammissione il socio deve, nei quindici giorni successivi alla comunicazione, versare la quota associativa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, in occasione della prima adunanza successiva.

Articolo 8. Partecipazione in altri Organismi o Associazioni

Al fine della realizzazione e del raggiungimento degli obiettivi statuari, l'Associazione potrà entrare in organismi sociali e/o amministrativi di altre associazioni, enti, consorzi, ecc.. Potrà inoltre finanziare fondazioni che abbiano finalità coerenti con quelle della stessa associazione.

Articolo 9. Amici dell'Associazione

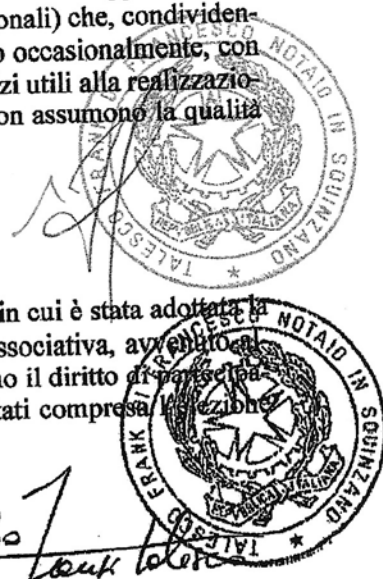
Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere nominati Amici dell'Associazione i soggetti esterni all'Associazione (persone fisiche, giuridiche, Enti od Istituzioni nazionali e internazionali) che, condividendo le finalità di quest'ultima, vogliano ad essa contribuire, anche sporadicamente e/o occasionalmente, con elargizioni in denaro ovvero mediante la messa a disposizione gratuita di beni e servizi utili alla realizzazione degli scopi e dei programmi dell'Associazione fissati dall'Assemblea. Costoro non assumono la qualità di associati.

Articolo 10. Diritti e Obblighi degli Associati

Gli associati compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'Assemblea.

Tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi (si considera data dell'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato) ed in regola con il pagamento della quota associativa, avvenuta almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per lo svolgimento alle Assemblee, hanno il diritto di partecipare alle Assemblee direttamente e di esprimere il loro voto sugli argomenti ivi trattati compresa l'elezione delle cariche sociali. Si applica l'art. 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Luca Alebrese



Gli associati in regola con le condizioni sopra esposte:

- 1) hanno diritto di voto, per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione, approvare le modifiche dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione, approvare il Bilancio e per ogni delibera di tale organo;
- 2) essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione, se maggiorenni;
- 3) possono prendere visione dei libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che autorizzerà l'esame entro 30 giorni. In caso di mancata risposta varrà il "silenzio assenso". L'esame dei libri sociali dovrà avvenire nella sede dell'Associazione ed in presenza di un membro del Consiglio Direttivo.
- 4) possono recedere dall'appartenenza all'Associazione;

Gli associati hanno il dovere di:

- a) rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione della Associazione;
- b) partecipare alle assemblee.

Articolo 11. Recesso ed esclusione

La qualità di Associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata, pec o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, qualora il ritardo del versamento della quota non sia stato eseguito entro il mese di dicembre dell'anno solare di riferimento; mancato rispetto delle norme statutarie; comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato, dichiarato escluso, il quale entro trenta giorni può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata o pec inviata al Presidente dell'Associazione.

Articolo 12. Esercizio Sociale e Bilancio

L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile di ogni anno, approva il bilancio d'esercizio, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, eventualmente svolte, nei documenti del bilancio di esercizio.

Il bilancio, così formato, dovrà essere approvato, entro il 31 maggio di ogni anno, dall'Assemblea.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta, per poter essere visionato e consultato da ogni associato.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno o sia previsto per legge, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, redige il bilancio sociale, che dovrà essere approvato dall'Assemblea insieme al bilancio di esercizio.

Articolo 13. Entrate dell'Associazione

Le entrate economiche con le quali l'Associazione provvede alla propria attività sono:

- 1) quote conferite dagli associati;
- 2) le elargizioni di qualsiasi natura e a qualunque titolo erogati dagli "Amici dell'Associazione" e/o da persone fisiche, da Enti Pubblici e Privati compresi l'Unione Europea e di altri organismi internazionali;
- 3) gli introiti derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali, anche in occasione di raccolta fondi;
- 4) i contributi di privati cittadini;
- 5) eredità, donazioni e legati;
- 6) proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Articolo 14. Organi dell'Associazione

Gli org:
- l'Asse
- il Con
- il Pres
- il Seg
Tutte le

L'assen
ne dell'
sia il v
chiusur
ciale e p
L'Assen
quando
Si consi
so strun
tità dell'
Ciascun
ciato pu
La conv
la riunio
mezzo c
Delle de
verbale.
L'assem
- la nom
- la nom
- l'appro
- la resp
- le modi
- l'event
- lo sciog
- gli altri
L'Assem
e delibera
In secon
presenti,
Per le de
ti ed il v
Per le de
il voto fa
Nelle del
ritto di v
Presiede
assenza i
riunioni è
datto da u
Delle riur
dal Segre
so la sede

Il Consig
che li non
Tra questi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario-Tesoriere.

Tutte le cariche sono svolte gratuitamente e non comportano, perciò l'erogazione di alcun compenso.

Articolo 15. Composizione e Compiti dell'Assemblea

L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

Si considerano presenti, anche coloro che partecipano all'assemblea in collegamento audio/video, attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che sia garantita la possibilità di verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, nonché la possibilità agli intervenuti di partecipare alla discussione. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta. Un associato può ricevere al massimo tre deleghe per ogni Assemblea.

La convocazione di tutte le assemblee deve essere fatta a mezzo avviso contenente la data, luogo ed ora della riunione nonché l'ordine del giorno. L'avviso deve essere fatto pervenire agli associati, con qualunque mezzo che consenta il riscontro, otto giorni di calendario prima di quello fissato per la riunione.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'assemblea è convocata per deliberare sulle seguenti materie:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio;
- la responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'avvio della relativa azione risarcitoria;
- le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Presiede l'assemblea il Presidente del Consiglio direttivo, in caso di assenza il Vice, se nominato, in caso di assenza il presidente dell'assemblea è nominato dall'assemblea a maggioranza dei presenti; Segretario delle riunioni è il Segretario dell'Associazione, se assente l'Assemblea nomina un segretario. Se il verbale è redatto da un Notaio le funzioni di segretario sono svolte da questo ultimo.

Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, che sarà trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea, consultabile da tutti gli associati presso la sede Sociale.

Articolo 16. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, scelti dall'Assemblea che li nomina tra gli Associati.

Tra questi è nominato, dal Consiglio direttivo stesso, il Presidente ed il Segretario-tesoriere.

Luca Calabrese

5

Luca Calabrese



minato un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 (tre) consiglieri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, non percependo alcuna indennità. Durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato. I consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 (due) volte all'anno. E' convocato con qualsiasi mezzo idoneo.

Nella comunicazione deve essere indicato l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo ed inviata almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età anagrafica. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che sia assicurato l'ascolto, gli interventi ed il diritto al voto.

Per l'approvazione delle deliberazioni occorre il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- determinare le quote associative annuali e le eventuali quote di ingresso;
- provvedere all'ammissione ed all'esclusione degli associati;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la relazione di missione, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- compiere tutti gli atti e le operazioni a contenuto patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione e compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano riservate all'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario, che sarà trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per 3 (tre) sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvederà alla surrogazione dei medesimi.

I consiglieri deceduti o dimissionari saranno sostituiti con gli associati, che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non ci sono più associati da utilizzare per la surrogazione potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso in cui la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia inferiore a tre membri, l'intero Consiglio Direttivo sarà decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 17. Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione:

1. è il Legale Rappresentante a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio. Viene eletto dal Consiglio Direttivo, nel suo seno, nella sua prima riunione con votazione che può essere a scrutinio segreto o con voto palese;
2. dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente, se nominato.
3. In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente;
4. ha la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione, la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati;
5. può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.

Il Segre

1. è a tutto il
2. as cument normale
3. è stione e Il Segre

Nei cas trollo co ma sec gorie di trollo si L'Orga ammini dottato dell'oss ciale, n mità all I comp Consig La funz glio Di

Nei cas conti o Qualor gere la to.

Lo sci stabile

In cas Settor stro d

Per q ed in esse

Articolo 18. Segretario dell'Associazione

Il Segretario:

1. è nominato dal Consiglio Direttivo, da scegliersi fra i suoi membri e dura tre esercizi e scade insieme a tutto il Consiglio Direttivo;
 2. assiste al Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici;
 3. è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
- Il Segretario funge anche da Tesoriere.

Articolo 19. Organo di controllo

Nei casi in cui sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 20. Revisore legale dei conti

Nei casi in cui sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 21. Scioglimento della associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea che nominerà anche uno o più liquidatori, stabilendo i poteri.

Articolo 22. Devoluzione

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore (art. 9 CTS)

Articolo 23. Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore ed in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n° 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n° 117 e s.m.e.i. per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Luca Calabrese

Luca Calabrese



Io sottoscritto dottor Frank Talesco, notaio in Squinzano, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Lecce, certifico che la presente è copia conforme all'originale, regolarmente munito delle sottoscrizioni prescritte dalla legge, custodito in deposito nella mia raccolta degli atti tra vivi.

Si compone di fogli sei.

Si rilascia a richiesta di parte per uso fiscale.

Squinzano, 9 giugno 2021

Frank Talesco

